

Publicato il 03/12/2025

N. 06774/2025 REG.PROV.CAU.
N. 13962/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13962 del 2025, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del giudizio di non idoneità della Commissione attitudinale presso il Servizio di Psicologia 1^a Divisione del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale di Sanità, di cui al provvedimento del 4 settembre 2025, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la ricorrente è stata dichiarata non idonea al “*Concorso per l'assunzione di 2517 allievi agenti della Polizia di Stato*” ed esclusa dal concorso, ai sensi dell'art. 24 del D.M. 9 settembre 2022 n. 168;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione attitudinale e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, tra cui in particolare il verbale datato 4 settembre 2025 recante la valutazione attitudinale effettuata dalla predetta Commissione, conosciuto in esito ad istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente;
 - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in *malam partem*, dell'art. 15, comma 4, del bando di concorso;
 - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in *malam partem*, delle modalità per l'espletamento degli accertamenti attitudinali e dei relativi allegati;
 - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;
- e per il conseguente accertamento*
del diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le doglianze svolte dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio appaiano – all'esame proprio della presente fase e impregiudicato l'esame approfondito proprio della fase di merito – fornite di sufficiente *fumus boni iuris* nella parte in cui rilevano la sussistenza di

profili di contraddittorietà tra gli articolati giudizi sostanzialmente positivi espressi dallo psicologo e dal perito selettore all'esito dei colloqui preliminari (nei quali, tra l'altro, sono stati evidenziati «*l'eloquio fluido e pertinente*» e «*l'efficace articolazione del pensiero*» della candidata, ed è stato sottolineato che la stessa presenta un pensiero «*coerente e articolato nei contenuti ... non manca di senso critico e di capacità di giudizio [e] controlla adeguatamente le tensioni interiori, imostrandolo in ciò sicurezza e autodomínio*») e il giudizio finale espresso dalla Commissione in sede collegiale, che appaiono risolversi in una carenza di motivazione nella decisione finale della Commissione medesima, la quale non appare aver illustrato con sufficiente chiarezza le ragioni del giudizio finale negativo espresso sulla candidata, specie in relazione a profili rispetto ai quali le sue valutazioni appaiono porsi in contrasto con le considerazioni preliminari degli altri soggetti intervenuti nel procedimento valutativo;

Ritenuto che nel bilanciamento dei contrapposti interessi la domanda cautelare avanzata dalla ricorrente possa essere accolta disponendo un riesame della stessa a cura di una Commissione in diversa composizione;

Ritenuto di assegnare all'amministrazione per provvedere al predetto riesame il termine di giorni sessanta decorrenti dalla data di comunicazione – o, se anteriore, di notificazione – del presente provvedimento;

Ritenuto, infine, di fissare per la prosecuzione del giudizio la camera di consiglio del 14 aprile 2026, rinviando a tale sede ogni decisione sulle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la domanda cautelare disponendo il riesame della ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 14 aprile 2026.

Spese al definitivo (cautelare).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore

Dario Aragno, Referendario

L'ESTENSORE

Agatino Giuseppe Lanzafame

IL PRESIDENTE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.